



Camera di Commercio
Savona

IPOTESI DI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA C.C.I.A.A. DI SAVONA PER L'ANNO ECONOMICO 2015

Il giorno 26 gennaio 2016, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona, ha avuto luogo l'incontro tra le delegazioni trattanti, composte come segue:

per la parte pubblica:

Presidente: dr.ssa de Stefano Costantina – Segretario Generale f.f.

per la parte sindacale:

i componenti della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.):

dr.ssa Capezzuoli Karin – FPS CISL

rag. Frumento Maura – FPS CISL

rag. Cavanna Dario – FP CGIL

rag. Ricci Rosella – FP CGIL

per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

sig.ra Barisone Susanna – FP CIGL

dott.ssa Mosele Raffaella – FPS CISL

Le parti negoziali, composte come sopra, stipulano l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo predisposto ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, dell'art. 5 del C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 01.04.1999 così come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, per il personale dipendente non dirigente dello stesso ente, per l'anno economico 2015.



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA C.C.I.A.A. DI SAVONA
PER L'ANNO ECONOMICO 2015**

ARTICOLO 1

Il presente accordo collettivo decentrato integrativo disciplina, per l'esercizio 2015, l'applicazione nei confronti del personale dipendente non dirigente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona, delle materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c) del C.C.N.L. 1/4/1999, in termini di definizione e utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nel rispetto delle previsioni dell'art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999 - come modificato dall'art. 36 del C.C.N.L. 22.01.2004 e dall'art. 7 del C.C.N.L. 09.05.2006 - e del C.C.N.L. 22.01.2004. Esso disciplina inoltre la materia di cui all'art. 16, 1° comma, del C.C.N.L. 31.03.1999.

In considerazione delle materie di cui ai riferimenti contrattuali sopra citati, il presente contratto ha efficacia annuale ai sensi dell'art. 5, 1° comma, ultima frase, del C.C.N.L. 01.04.1999, come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004.

Le parti rinviando la stipulazione del C.C.D.I. per la parte normativa ad altra data.

ARTICOLO 2

**INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'**

Le risorse finanziarie di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 sono quantificate annualmente secondo le modalità definite dallo stesso articolo e dai C.C.N.L. successivi e destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999 - richiamato dall'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004 - preso atto della capacità di spesa risultante dal bilancio dell'Ente a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e nel rispetto del raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità prefissati dall'Ente stesso, il fondo viene integrato dell'importo massimo consentito, pari all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, determinato in € 14.053,67.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5, ultimo periodo, del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004, le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999 sono rese disponibili, previa contrattazione decentrata integrativa, per la incentivazione delle prestazioni e dei risultati del personale, previa analisi economico finanziaria delle iniziative di ampliamento o di miglioramento dei servizi che valuti l'incidenza degli oneri del personale connessi a tali iniziative, da sottoporre a verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Tali risorse saranno rese disponibili a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. L'effettiva erogazione potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato.



ARTICOLO 3

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

Le parti prendono atto che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 31 "Risorse decentrate" del CCNL 22.01.2004, dopo l'applicazione del precedente art. 2 e di quanto disposto dall'art. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006 e dall'art. 8 del C.C.N.L. 11.04.2008, ammontano per l'anno 2015 a € 344.220,50.

Tali risorse finanziarie sono distinte in:

- "risorse stabili" aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004, per un importo pari a € 246.908,68;
- "risorse variabili" aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004, per un importo pari a € 97.311,82;

e, per l'esercizio 2015, sono suddivise e utilizzate secondo quanto sotto specificato:

Utilizzo Risorse stabili di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004	
1. Indennità di Comparto istituita e disciplinata dall'art. 33 del CCNL 22.01.2004, per la parte risultante a carico delle risorse decentrate stabili ai sensi del 4° comma dello stesso articolo	23.027,36
2. Fondo per la corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato ai sensi art. 17, commi 2 lettera c) e 3 del C.C.N.L. 01.04.1999: – Per la corresponsione dell'indennità di posizione e risultato alle posizioni organizzative – Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 37, 4° comma, del C.C.N.L. 6/7/1995 al personale della ex 8 ^a q.f. che ne beneficiava alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del CCNL 31/3/1999 – Risorse di cui all'art. 32, comma 7, C.C.N.L. 22/01/2004 da destinarsi al finanziamento delle alte professionalità di cui all'art. 10 dello stesso contratto	52.311,45 774,72 2.660,20
	Totale 55.746,37
3. Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria: – per la corresponsione degli ex l.e.d. spettanti al 31.03.1999 e per gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria, attribuiti dall'anno 1999, a valere per l'anno 2015 – per gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nelle categorie da attribuire secondo i criteri di cui all'art. 5 del CCDI per l'anno economico 2008 sottoscritto in data 13.03.2009 e del successivo art. 4.	125.616,66 34,02
	Totale 125.650,68
Totali Risorse stabili	204.424,41



Differenza Risorse stabili tra ammontare ai sensi art. 31 c.2 C.C.N.L. 22.01.2004 e costi effettivi al 31.12.2015 che vanno ad incrementare, per mancato utilizzo, le Risorse variabili	42.484,27
Utilizzo Risorse variabili di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004 + mancato utilizzo Risorse stabili di cui sopra	97.311,82 <u>+ 42.484,27</u> 139.796,09
4. Compensi per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale, secondo la metodologia adottata dalla Giunta camerale con delibera n. 27 del 2 aprile 2012 e s.m.i. L'importo massimo indicato è comprensivo delle risorse integrate ai sensi dell'art. 15, co. 5, del C.C.N.L. 01.04.1999 – a fronte dei progetti di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi individuati per l'anno 2015 – che potranno essere utilizzate solo previa rendicontazione dei progetti medesimi e nella misura derivante dalla stessa.	113.766,21
5. Risorse per la corresponsione delle indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettera d), secondo la disciplina del C.C.N.L. 01.04.1999, nei limiti previsti dall'art. 36 del C.C.N.L. 14.09.2000, secondo i criteri di cui all'art. 6 - maneggio valori del C.C.D.I. per l'anno economico 2008 sottoscritto in data 13.03.2009	1.029,88
6. Risorse per la corresponsione delle indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f), secondo la disciplina del C.C.N.L. 01.04.1999, per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale della cat. D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, e al personale di categoria C e B, del C.C.N.L. 01.04.1999, secondo i criteri di cui al successivo art. 5	25.000,00
Totali Risorse variabili	139.796,09

Le economie che eventualmente potranno realizzarsi sull'utilizzo delle voci sopra esposte saranno destinate ad incrementare le risorse per l'incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi, di cui al punto 4, per l'anno 2016.

ARTICOLO 4

CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE DI CUI AL CCNL 31/3/1999

Nel limite dell'importo di cui al punto 3, secondo alinea, dell'art. 3 del presente C.C.D.I., il personale di ruolo non in prova, appartenente alle categorie B, C e D, in servizio alla data del 1° gennaio 2015 e in possesso di almeno 2 anni di anzianità effettiva nella categoria e posizione economica di appartenenza, verrà sottoposto a valutazione ai fini della progressione economica orizzontale con la decorrenza giuridica dal 31/12/2015.



ARTICOLO 5

COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. del 01.04.1999, come modificato dall'art. 7 del C.C.N.L. del 09.05.2006, le parti concordano che in considerazione dell'ordinamento dei servizi camerali e della struttura organizzativa degli uffici individuati con Ordine di servizio n. 425 e seguenti, a valere sul fondo per l'esercizio 2015, siano individuate le indennità previste dal C.C.N.L. 01/04/1999 per il personale di categoria D, C e B cui vengano affidate specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative. Da tale indennità, concessa in proporzione al tempo (dodicesimi) di effettiva spettanza, andrà decurtato quanto eventualmente corrisposto a titolo di indennità di direzione ex VIII q.f..

Le risorse destinate verranno ripartite fra i dirigenti in proporzione al numero di dipendenti, distinti per categoria, assegnati alle rispettive aree di competenza.

Nell'ambito del budget complessivo di propria competenza, ogni dirigente potrà stornare modesti importi tra quanto destinato ad una categoria e quanto destinato all'altra.

Al fine dell'attribuzione delle suddette indennità, il personale sarà valutato sulla base delle apposite schede allegate al C.C.D.I. per l'anno 2010 per le categorie D e C, integrate con la scheda per la categoria B allegata al C.C.D.I. per l'anno 2013.

Sulla base del punteggio riportato dal personale, il dirigente stabilirà in autonomia i singoli importi da riconoscere, nell'ambito dei seguenti parametri:

categoria B

punteggio		importo
Da	a	
60	65	450-540
66	71	550-630
72	75	640-720
oltre 75		730-800

categoria C

punteggio		importo
da	a	
60	65	450-650
66	71	660-800
72	75	810-990
oltre 75		1.000-1.100

categoria D

punteggio		importo
da	a	
60	70	450-800
71	90	810-1150
oltre 91		1.160-1.500